

**ASSICURAZIONE**  
INFORTUNI

**ASSICURAZIONE INFORTUNI**  
Mod. 145/02  
CUMULATIVA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N. **380220803** AGENZIA **MONZA LARGO XXV APRILE (153 00)**  
CONTRAENTE/ASSICURATO **COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI** COD. FISCALE **0000005056590150**  
domicilio **PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 1 - CASSINA DE' PECCHI - 20060 - MI**

decorrenza ore **24** del 

giorno	31
mese	12
anno	2018

 scadenza ore **24** del 

giorno	31
mese	12
anno	2021

 rateazione **ANNUALE**  
emissione 1<sup>a</sup> quietanza 

giorno	31
mese	12
anno	2019

 polizza emessa il 

giorno	15
mese	01
anno	2019

  
polizze sostituite/rinnovate n°

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
4.289,26	107,24	4.396,50	4.289,26	107,24	4.396,50
PREMIO ANNUO INFORTUNI		4.397,00	DI CUI IMPOSTA		107,24
PREMIO ANNUO MALATTIE			DI CUI IMPOSTA		
CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI <b>X005</b>					
ALLEGATI MODELLI <b>GIPRY X005 APTRAC</b>					

L'assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

**Generali Italia S.p.A.**  
Generali Italia S.p.A.  
Agenzia di Monza  
**LARGO XXV APRILE**  
**GENERALI**  
Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato

Il Contraente

~~Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione:~~

~~Art. 4.3 - Variazione della persona del Contraente~~  
~~Art. 6.2 - Foro competente~~  
~~Art. 6.4 - Altre assicurazioni~~  
~~Art. 6.5 - Recesso in caso di sinistro~~  
~~Art. 6.6 - Proroga dell'assicurazione~~

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Agente o esattore

ACQ.	B33	P. VENDITA A	00	GEST.	B33	P. VENDITA C	00	PART.	7807
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	------

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00**

DENOMINAZIONE MONZA LARGO XXV APRILE

COD. 153 00

POLIZZA N. 380220803

MODELLO I45

CONTRAENTE COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

DATA EMISSIONE 15/01/2019


DEROGA CONDIZIONI A STAMPA

SI PRENDE ATTO CHE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODELLO DEVONO INTENDERSI INTEGRALMENTE  
SOSTITUITE DAL CAPITOLATO ALLEGATO ALLA PRESENTE POLIZZA.

CIG 7621447905

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**polizza n. I53 / 380220803**

**Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

## **COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI**

### **Polizza dell'assicurazione**

### **INFORTUNI CUMULATIVA**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018**

**Scadenza ore 24.00 del 31/12/2021**

**(con facoltà di ripetizione per uguale durata)**



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### **Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

#### **Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

#### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Invalidità permanente**

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

#### **Inabilità temporanea**

Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte.

#### **Ricovero**

Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

**Ingessatura**

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici.

**Istituti di cura**

Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Broker incaricato**

Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

## **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

### **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

#### **Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

#### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

#### **Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento per la ripetizione dei servizi oggetto del contratto per un periodo di 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 6 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 7 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

#### **Art. 8 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 12 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 13 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

#### **Art. 14 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

## **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

## **2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri enti pubblici a seguito di comando dell'Ente di appartenenza
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, di incarico o di mandato.

### **2.2 Estensione dell'assicurazione**

Sono compresi nell'assicurazione:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di altre sostanze;
- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- l'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali, nonché, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati.

### **2.3 Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:

- da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs;

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

#### **2.4 Rischio di guerra all'estero**

La garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

#### **2.5 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Gli eventuali indennizzi saranno corrisposti in Italia e in Euro.

#### **2.6 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei;
- b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- c) da corse e gare - e relative prove - di ippica, calcio, ciclismo, football americano e rugby, salvo che esse abbiano carattere non professionistico;
- d) da corse e gare - e relative prove - comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero";
- g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

#### **2.7 Limiti di età**

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

#### **2.8 Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili (salvo diversa previsione risultante dalla scheda di polizza) le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

#### **2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi**

La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o - in caso di morte - il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

#### **2.10 Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente".

#### **2.11 Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

#### **2.12 Morte presunta**

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

#### **2.13 Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse.

L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all'anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

#### **2.14 Inabilità temporanea (se assicurata)**

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni la Società liquida la diaria assicurata:

- a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
- b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.

I sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, sono indennizzabili limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero.

#### **2.15 Rimborso spese sanitarie (se assicurato)**

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità pattuito, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie");
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico o, limitatamente alle specifiche previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di infortunio indennizzabile;
- rette di degenza;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

#### **2.16 Indennità di ricovero a seguito di infortunio (se assicurata)**

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. Qualora venga applicata una ingessatura, l'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'Istituto.

#### **2.17 Cumulo di indennità**

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

#### **2.18 Controversie**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità, a norma e nei limiti delle norme di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ove ne riscontri l'opportunità, a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto stabilire una provvisoria sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in discussione.

#### **2.19 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'infortunio.

#### **2.20 Responsabilità del contraente**

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.

#### **2.21 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

#### **2.22 Esonero denuncia generalità degli Assicurati**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

#### **2.23 Esonero denuncia altre assicurazioni**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.

#### **2.24 Limite catastrofale**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **3. NORME PARTICOLARI**

(operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza)

#### **3.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche**

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell'espletamento delle funzioni professionali e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasione di comando da parte del Contraente presso altri Enti Pubblici e/o durante lo svolgimento delle attività meglio descritte nella Scheda tecnica di polizza.

#### **3.2 Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni**

Il premio viene anticipato in base al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale dipendente, alle quali è applicato il tasso lordo di premio, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come indicati nella scheda di polizza; il detto premio è soggetto a conguaglio al termine di ciascun periodo assicurativo, sulla scorta delle retribuzioni lorde annue registrate a consuntivo. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima. Ai fini della liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nei 3 mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicata per quattro ed al netto delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. All'importo così ottenuto si aggiungono:

- le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all'infortunato nei 3 mesi cui sopra;
- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima dell'infortunio.

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 3 mesi, è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria.

#### **3.3 Rischio in itinere**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di svolgimento dell'attività, del mandato o dell'incarico, e viceversa.

#### **3.4 Malattie professionali**

L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e con la franchigia relativa prevista. E' fatta eccezione per la silicosi, per l'asbestosi e per le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, che si intendono pertanto escluse dalla garanzia.

#### **3.5 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione**

La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà l'indennità prevista in polizza per il caso di morte, maggiorata del 50%.





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **3.6 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività**

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall'orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **3.7 Deroga ai limiti di età**

L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 80 anni e fino a 85 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% (cinque per cento), in deroga ad ogni diversa previsione delle norme che regolano l'assicurazione.

### **3.8 Danni estetici**

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà, fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per Assicurato, le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

### **3.9 Malattie tropicali**

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

### **3.10 Spese di rimpatrio**

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma.

Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di Euro 5.000,00 per Assicurato.

### **3.11 Servizio di protezione civile**

L'assicurazione è estesa all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per incarico del Contraente.

### **3.12 Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri e dei rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per il conteggio del premio.

Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri.

A tal fine, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento dell'eventuale differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **3.13 Variazione assicurati e regolazione premio (valida per le sole sezioni che rechino l'elenco nominativo degli assicurati)**

Premesso che l'assicurazione vale per le persone nominativamente designate, le eventuali variazioni delle medesime devono essere comunicate dal Contraente per iscritto.

Rispetto a tali variazioni l'assicurazione prende effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta.

Ai fini del conteggio del corrispondente premio in aumento o in diminuzione, si conviene fra le parti che:

- entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società, sulla scorta delle comunicazioni di variazione ricevute nel corso del medesimo periodo, procederà all'emissione dell'appendice recante il riepilogo delle persone assicurate oltre al conteggio premio annuo definitivo;
- il pagamento della eventuale differenza di premio verrà effettuato dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente, dell'anzidetta appendice; nel caso risulti una differenza passiva, l'importo del rimborso a favore del Contraente verrà corrisposto al netto delle imposte.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**SCHEDA DI POLIZZA**

costituente parte integrante della polizza Infortuni n° .....

**Contraente: Comune di Cassina de' Pecchi**  
**Piazza De Gasperi, 1**  
**20060 Cassina de' Pecchi (MI)**  
**C.F.: 83500570151**  
**P. IVA: 05056590150**

**Durata del contratto: 3 anni (con facoltà di ripetizione per uguale durata)**  
**Frazionamento: annuale**  
**Effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018**  
**Rate intermedie al 31.12**  
**Scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

**Sezione A – Amministratori (Giunta)**  
**Sezione B – Dipendenti e altri soggetti**  
**Sezione C – Gruppo Volontari della Protezione Civile**  
**Sezione D – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità**  
**Sezione E – Minori in affido**  
**Sezione F – Partecipanti ai corsi**  
**Sezione G - Partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente**  
**Sezione H – Centri Ricreativi Estivi**  
**Sezione I – Alunni iscritti al servizio di pre scuola**  
**Sezione L – Alunni iscritti al servizio di post scuola**  
**Sezione M – Accompagnatori volontari Progetto Pedibus**  
**Sezione N – Bambini iscritti ad asili nido**  
**Sezione O – Utenti servizio Tempo per le famiglie**



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **Sezione A – Amministratori**

#### **Assicurati**

Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Membri della Giunta).

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione di trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 200.000,00 in caso di morte
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
- 3.3 Rischio in itinere
- 3.5 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
- 3.6 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.9 Malattie tropicali
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

#### **Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 6***

***premio unitario = Euro 18,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 108,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **Sezione B – Dipendenti e altri soggetti**

#### **Assicurati:**

Tutti i dipendenti, il segretario generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri comuni od enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero ad esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni od altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia.

Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente.

La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalle norme legislative e dai CCNL di comparto vigenti, gli importi liquidati, in base alla presente polizza o alle polizze stipulate da terzi responsabili, saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli Assicurati a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 260.000,00 in caso di morte
- Euro 260.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 10.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.11 Servizio di protezione civile
- 3.12 Regolazione del premio



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Elementi per il conteggio del premio**

Il premio annuo lordo viene determinato in base alla percorrenza chilometrica coperta, per conto e su autorizzazione del Contraente, dagli autoveicoli utilizzati dagli Assicurati per gli adempimenti sopra descritti e viene anticipato in base a

***preventivo percorrenza annua = Km. 125.000***

***tasso di premio per Km. = Euro 0,01***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 1.250,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **Sezione C – Gruppo Volontari della Protezione Civile**

#### **Assicurati:**

Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di interventi in occasione di calamità naturali o di emergenze in genere. L'assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:

esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;  
ed è estesa ai rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività dei volontari a termini di legge.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 260.000,00 in caso di morte
- Euro 260.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 50,00 in caso di inabilità temporanea
- Euro 10.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio
- Euro 50,00 in caso di indennità di ricovero a seguito di infortunio

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.3 Rischio in itinere
- 3.4 Malattie professionali
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

#### **Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 11***

***premio unitario = Euro 96,50***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro **1.061,50**



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Sezione D – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità**

**Assicurati:**

I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili.

**Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera od altri specifici atti amministrativi del Contraente. Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 20***

***premio unitario = Euro 15,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 300,00





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Sezione E – Minori in affido (ex L.04.05.1984 n.184 e L.28.03.2001 n.149)**

**Assicurati:**

I minori in affido (ex L.04.05.1984 n.184 e L.28.03.2001 n.149)

**Ambito di validità dell'assicurazione**

Sono assicurati 24 ore su 24 i minori che l'Amministrazione Comunale affida a famiglia ai sensi di dispositivi di legge nonché gli ultradiciottenni in affido a famiglia ancora in carico al Settore famiglia e Minori sino a conclusione dell'affido stesso.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 11***

***premio unitario = Euro 42,50***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 467,50



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **Sezione F – Partecipanti ai corsi**

#### **Assicurati:**

I partecipanti ai corsi

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai partecipanti ai corsi organizzati dall'Ente.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

#### **Elementi per il conteggio del premio**

Il premio annuo lordo è determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 239***

***premio unitario = Euro 1,50***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 358,50



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

### **Sezione G – Partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente**

#### **Assicurati:**

I partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai partecipanti a manifestazioni ed attività sportive, culturali, divulgative e simili promosse dal Contraente, limitatamente alla permanenza e partecipazione all'attività stessa inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.9 Malattie tropicali
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

#### **Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. persona/giornata presenza di attività preventivato = 600***

***premio unitario = Euro 0,25***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 150,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

### **Sezione H – Centri Ricreativi Estivi**

#### **Assicurati:**

Tutti gli iscritti ai Centri Estivi, organizzati dal Contraente - sia gestiti direttamente sia affidati in gestione a terzi - anche in concorso con altri Enti, nonché gli animatori autorizzati che vi prestano servizio. Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documenti equipollenti, attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa e, relativamente agli animatori, la documentazione comprovante l'incarico.

#### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tempo in cui si trovano nell'ambito delle strutture, nel periodo di apertura delle stesse; l'assicurazione vale anche durante lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive, previste all'esterno delle strutture, comprese gite ed escursioni - compresi eventuali pernottamenti - effettuate con qualsiasi mezzo, purché collettivamente e con personale autorizzato dal Contraente. Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalle sedi delle strutture alle sedi delle attività svolte all'esterno e viceversa.

#### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

#### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.10 Spese di rimpatrio
- 3.12 Regolazione del premio

#### **Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. persona/settimana presenza di attività preventivato = 119***

***premio unitario = Euro 0,25***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 29,75



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Sezione I – Alunni frequentanti il servizio di pre scuola**

**Assicurati:**

Gli alunni frequentanti il servizio di pre scuola

**Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione è estesa alle condizioni tutte di polizza agli infortuni subiti dagli alunni frequentanti il servizio di pre scuola organizzato dall'Ente, durante la permanenza presso le strutture e la partecipazione a tutte le attività previste.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 83***

***premio unitario = Euro 1,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 83,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. 153 / 380220803**

**Sezione L – Alunni frequentanti il servizio di post scuola**

**Assicurati:**

Gli alunni frequentanti il servizio di post scuola

**Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione è estesa alle condizioni tutte di polizza agli infortuni subiti dagli alunni frequentanti il servizio di post scuola organizzato dall'Ente, durante la permanenza presso le strutture e la partecipazione a tutte le attività previste.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 162***

***premio unitario = Euro 1,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 162,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Sezione M – Accompagnatori volontari Progetto Pedibus**

**Assicurati:**

Gli accompagnatori volontari del Progetto Pedibus

**Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione è estesa alle condizioni tutte di polizza agli infortuni subiti dagli accompagnatori volontari partecipanti al progetto "Pedibus" durante lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità svolti a favore della cittadinanza.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.7 Deroga ai limiti di età
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. persona/giornata presenza di attività preventivato = 280***

***premio unitario = Euro 0,25***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 70,00



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v., - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

#### **Agenzia Generale di Monza I.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

#### **Sezione N – Bambini iscritti ad asili nido**

##### **Assicurati:**

Tutti i bambini iscritti agli asili nido.

##### **Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche, culturali, ludico - ricreative, motorie o comunque inerenti al menzionato servizio, svolte in qualsiasi periodo dell'anno, purché promosse od autorizzate dai competenti servizi scolastici. Sono compresi gli infortuni sofferti durante il compimento del percorso, con qualsiasi mezzo e per via ordinaria, dal domicilio dell'Assicurato alle sedi delle attività (rischio in itinere).

##### **Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

##### **Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

##### **Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 64***

***premio unitario = Euro 2,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 128,00





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628,450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

**Sezione O – Utenti servizio Tempo per le famiglie**

**Assicurati:**

Gli utenti frequentanti il servizio "Tempo per le famiglie". Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documenti equipollenti, attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa.

**Ambito di validità dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante la permanenza nelle strutture e la partecipazione alle attività previste.

**Indennità assicurate pro capite**

- Euro 50.000,00 in caso di morte
- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

**Condizioni particolari operanti**

- 3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
- 3.8 Danni estetici
- 3.12 Regolazione del premio

**Elementi per il conteggio del premio lordo**

Il premio annuo lordo viene determinato in base a:

***n. soggetti assicurati preventivato = 57***

***premio unitario = Euro 4,00***

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro 228,00

**TOTALE PREMIO ANNUO LORDO DI POLIZZA euro 4.396,25**

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**





Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007  
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista  
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi  
assicurativi.

**Agenzia Generale di Monza l.go XXV Aprile**

**polizza n. I53 / 380220803**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità

Art. 13 - Clausola Broker

2.3 Rischio volo

2.4 Rischio di guerra all'estero

2.7 Limiti di età

2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi

2.18 Controversie

2.24 Limite catastrofale

3.7 Deroga ai limiti di età

3.12 Regolazione del premio

**IL CONTRAENTE**

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*

**Polizza N.:** 380220803 **Agenzia:** MONZA LARGO XXV APRILE **Cod.:** I53  
**Contraente:** COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

### APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

**Data** 15/01/2019

**Generali Italia S.p.A.**



**Il Contraente**

---

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa <sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**NOTE:**

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori

di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.